



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Regolamento Comunale
per lo svolgimento
di manifestazioni temporanee
con e senza somministrazione di
alimenti e bevande

- approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28 Gennaio 2015 -



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON E SENZA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

	Premessa	<i>Pag. 1</i>
Art. 1	Finalità del regolamento	<i>Pag. 1</i>
Art. 2	Oggetto	<i>Pag. 1</i>
Art. 3	Calendario delle Sagre e delle Feste	<i>Pag. 2</i>
Art. 4	Limiti di durata e Monte giorni complessivo	<i>Pag. 3</i>
Art. 5	Denominazione delle manifestazioni	<i>Pag. 3</i>
Art. 6	Responsabili della manifestazione	<i>Pag. 3</i>
Art. 7	Presentazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	<i>Pag. 3</i>
Art. 8	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande e Requisiti igienico sanitari	<i>Pag. 4</i>
Art. 9	Preparazione dei pasti	<i>Pag. 4</i>
Art. 10	Bevande alcoliche	<i>Pag. 4</i>
Art. 11	Requisiti morali	<i>Pag. 4</i>
Art. 12	Prescrizioni di sicurezza	<i>Pag. 4</i>
Art. 13	Quiete pubblica	<i>Pag. 5</i>
Art. 14	Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico Spettacolo	<i>Pag. 5</i>
Art. 15	Cauzione	<i>Pag. 6</i>
Art. 16	Tariffe	<i>Pag. 6</i>
Art. 17	Patrocinio	<i>Pag. 6</i>
Art. 18	Sanzioni	<i>Pag. 6</i>
Art. 19	Norme finali	<i>Pag. 6</i>



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

E' patrimonio culturale della tradizione popolare di Cagli l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali dell'intera comunità e dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali e di promozione.

Il Comune di Cagli con il presente regolamento intende contribuire alla migliore valorizzazione di tali eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato.

E' a tal fine che l'Amministrazione Comunale a principio ispiratore, nella presente regolamentazione delle manifestazioni, ha inteso porre l'obbligo di non contemporaneità nello svolgimento delle stesse dando modo così ad ogni manifestazione ed alle rispettive associazioni promotrici di poter usufruire degli opportuni spazi e di disporre della giusta visibilità.

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico, turistico, commerciale e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Promuovere le iniziative proposte da associazioni di attività commerciali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.

Articolo 2 – Oggetto

1. Le manifestazioni temporanee quali sagre e feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, sono autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su richiesta del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente Regolamento.

2. Durante le suddette manifestazioni può essere autorizzata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'organizzazione di mostre e vendite, l'effettuazione di intrattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata.

3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, e di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate nella richiesta.

5. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:

- a. Associazioni sportive e del tempo libero;
- b. Associazioni culturali e di volontariato;
- c. Comitati per la promozione turistica del territorio;
- d. Comitati parrocchiali;
- e. Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- f. Organizzazioni politiche;
- g. Enti e società di promozione sportiva;
- h. Associazioni di operatori economici.

Articolo 3 - Calendario delle manifestazioni temporanee

1. E' istituito il calendario delle manifestazioni temporanee predisposto annualmente dal Servizio Turismo ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno.

Nella formazione del calendario la priorità spetta alle manifestazioni comunali.

2. La formazione del calendario avviene in base ai seguenti criteri:

a) le richieste, che devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende organizzare la manifestazione, sono esaminate e inserite nel calendario in base alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Alle stesse va allegato il programma di massima della manifestazione. Il programma dettagliato deve comunque essere presentato almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al termine indicato sono accolte solo in caso di residua disponibilità, salvo concertazione con i soggetti organizzatori, da attivare anche in caso di sovrapposizioni di date.

b) ciascun soggetto organizzatore può organizzare annualmente una sola manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande di durata superiore a un giorno;

c) è vietata la sovrapposizione di manifestazioni. A tale divieto può essere concessa deroga per le manifestazioni della durata di un solo giorno, qualora le stesse siano caratterizzate da aspetti di complementarità, ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;

d) in caso di richieste che presentino una sovrapposizione di date, sono prioritariamente inserite nel calendario le richieste riferite a iniziative che vantano storicamente l'organizzazione di un maggior numero di manifestazioni dello stesso tipo, ed una più radicata tradizione di attività svolte sul territorio comunale. Nel caso di richieste concorrenti per lo svolgimento di nuove manifestazioni nella stessa data, avranno priorità quelle presentate prima (fa fede la data della presentazione al protocollo) e se presentate nella stessa data spetterà alla Giunta Comunale, sentite le parti, assegnare le date per lo svolgimento delle stesse.

3. La mancata richiesta entro il termine di presentazione delle richieste di cui al comma 1, comporta l'esclusione dal calendario.

4. In sede di prima applicazione il termine indicato al comma 1 del presente articolo è fissato al 30 marzo 2015, il termine indicato al comma 2 è fissato al 20 marzo 2015.



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Articolo 4 - Limiti di durata e monte giorni complessivo

1. La durata massima di una manifestazione temporanea con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a cinque giorni consecutivi.
2. Il monte giorni complessivo per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande organizzate nel periodo compreso tra il primo maggio ed il trenta settembre, è contingentato in un massimo di giorni 25 (venticinque).
3. Sono escluse dal contingentamento le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande di durata non superiore ad un giorno. Tali manifestazioni non devono in alcun modo precludere o limitare l'organizzazione di altra manifestazione regolarmente inserita nel calendario di cui all'Articolo 2.
4. Nella stessa area di svolgimento, fra la fine di una manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande e l'inizio della successiva, deve intercorrere un periodo di tempo pari ad almeno 7 (sette) giorni.
5. Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Denominazione delle manifestazioni

Qualora le manifestazioni adottino la denominazione di "Sagra", i riferimenti devono essere a richiami di tipo gastronomico, culturale, chiaramente legati alla tradizione locale.

Articolo 6 - Responsabili della manifestazione

1. Il soggetto organizzatore deve individuare e comunicare nella richiesta il responsabile della sicurezza, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio e, qualora sia richiesto l'utilizzo di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, il responsabile delle strutture e delle attrezzature concesse in uso per la manifestazione.

Le richieste per tali strutture ed attrezzature, nonché eventuali domande per occupazione di suolo pubblico (bancarelle o intrattenimenti vari) devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

2. In assenza delle designazioni di cui al precedente comma il responsabile è individuato nel comunicante l'inizio di attività.
3. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico delle associazioni promotrici.

Articolo 7 – Presentazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

1. Le SCIA temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o l'area a cui si riferiscono.
2. Le suddette SCIA devono essere presentate, di norma, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio della manifestazione, unitamente alla NIA (Notifica Inizio Attività) Sanitaria se nelle stesse viene svolta attività di somministrazione.



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Articolo 8 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande e Requisiti igienico sanitari

1. L'attività di somministrazione nelle manifestazioni temporanee, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
2. Nelle aree o locali destinati alle manifestazioni di cui sopra devono essere presenti almeno due bagni, uno a servizio dei partecipanti ed uno a servizio del personale di cucina, salvo ulteriori prescrizioni della stessa ASUR in rapporto a prevedibili numerose presenze di persone.

Articolo 9 - Preparazione dei pasti

1. La preparazione dei pasti deve avvenire nei luoghi individuati nella richiesta, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
2. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori autorizzati, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASUR.

Articolo 10 - Bevande alcoliche

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 13% del volume.
2. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.
3. E' altresì vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Articolo 11 - Requisiti morali.

1. La validità della SCIA di cui all'art. 7 comma 1, è subordinata alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente o persona delegata, dei requisiti morali di cui all'art. 8 della L.R. Marche 27/2009 e s.m.i.

Articolo 12 - Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Palchi, pedane, stands, tensostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da tecnico abilitato a norma di legge.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre estintori nei locali destinati a cucina.
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da area preparazione cibi, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Il soggetto organizzatore deve presentare tutte le certificazioni.

Articolo 13 - Quietè pubblica

1. L'emissione di suoni e rumori deve rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
Il Comune di Cagli ha adottato all'uopo delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 22/07/2008 (Regolamento) e n. 14 del 22/04/2009 (Deroghe).
2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

Articolo 14 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a parere della Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n°311/2001.
2. Non è richiesta una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno.



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

4. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, è richiesto il parere della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Articolo 15 – Cauzione

1. Per lo svolgimento di manifestazioni su aree e strutture comunali il soggetto organizzatore deve depositare una cauzione, fissata a seconda delle manifestazioni dalla Giunta Comunale, che comunque non può superare l'importo massimo di Euro 1.000,00 (mille), a favore del Comune di Cagli destinata all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi (pulizia ecc.) ed alla riparazione e/o sostituzione delle attrezzature o di parte delle stesse danneggiate durante l'uso.

2. La parte residua della cauzione è restituita al soggetto organizzatore al termine della manifestazione, con liberatoria successiva a sopralluogo da parte di personale comunale incaricato.

Articolo 16 – Occupazione Suolo Pubblico

Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate alle tariffe approvate Dall'Ente.

Articolo 17 - Patrocinio

E' possibile richiedere il patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Cagli ad iniziative ritenute meritevoli. L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per la città e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale. Il patrocinio è concesso dal sindaco sentita la Giunta Comunale.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 Euro previste dall'articolo 7 bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.

2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

Articolo 19 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento è inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.